Verbale di Accordo Territoriale - Provincia di Genova comparti TURISMO e COMMERCIO-TERZIARIO

sull'imposta sostitutiva del 10% per le componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività periodo d'imposta anno 2012

Il giorno **Giovedì 29 dicembre 2011** presso la sede Confesercenti Genova di Via Cairoli 11.

TRA

Confesercenti Genova rappresentata dalla Presidente Patrizia De Luise, assistita dal direttore della struttura Andrea Dameri;

Assoturismo Genova Federazione Italiana del Turismo rappresentata dal Presidente Antonio Fasone assistito dal Coordinatore di settore Cesare Groppi;

con l'intervento del Direttore di Confesercenti Liguria Roberto Orengo

E

FILCAMS-CGIL Genova rappresentata dal Segretario Armando Firpo e dai Funzionari della Segretaria Provinciale Aurelia Buzzo, Marco Carmassi e Igor Magni;

FISASCAT-CISL Genova rappresentata ~~dal Funzionario della Segreteria Provinciale~~ per la segreteria da Antonella Cocchis e dal dirigente sindacale Silvia Michela Avanzino;

UILTUCS-UIL Genova rappresentata dal Segretario Territoriale Fabio Servidei;

PREMESSO CHE

- Con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- L'art. 26 della Legge 15 luglio 2011 n° 111, così come modificato dall'art. 22 – comma 6 della Legge 12 novembre 2011 n° 183, estendendo a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi e/o elementi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- Le parti hanno sottoscritto a livello nazionale, in data 20 dicembre 2011, un accordo quadro in materia d'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- Qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;
- Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare, a lavoratori e imprese, la maggiore informazione possibile sui contenuti del presente accordo, nonché della relativa normativa e disciplina contrattuale, ai fini di una sua ampia e corretta applicazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. *Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni e/o Federazioni in epigrafe nel territorio della PROVINCIA di GENOVA sono recepiti dalla presente intesa,* ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
2. **I datori di lavoro**, pertanto, **applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti**, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall'Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) **erogati nel 2012**, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.
3. *I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.*
4. I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle **R.S.A.** e/o **R.S.U.** o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'**Ente Bilaterale del Terziario Liguria**, operante a livello regionale per i comparti Turismo e Commercio - Terziario, ai fini istituzionali di osservatorio.
5. Come previsto dal citato accordo quadro nazionale, sottoscritto in data 20 dicembre 2011 che definisce il modello tipo di accordo di II livello da sottoscrivere, la presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali accordi di livello aziendale.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. **CONFESERCENTI Genova**

p. **ASSOTURISMO Genova**

p. **FILCAMS-CGIL Genova**

p. **FISASCAT-CISL Genova**

p. **UILTUCS-UIL Genova**